

COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

- *Il Sindaco* -



ORDINANZA N. 15 DEL 26/08/2020

Oggetto: DIVIETO DI ACCESSO SUL "ROCCIONE" DI ROCCACARAMANICO

IL SINDACO

Considerato che nel borgo di Roccacaramanico insiste una costone roccioso meta di numerosi visitatori che vi accedono in maniera incontrollata;

Considerato che l'accesso sulla roccia non è garantito da idonee misure di sicurezza con elevatissimo rischio di caduta;

Considerato che:

- risulta necessario definire, quali specifiche misure di prevenzione, adeguate limitazioni all'utilizzo dei luoghi prossimi al suddetto costone, al fine di evitare danni all'incolumità di persone accedenti;
- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di cautelare l'insidia all'incolumità pubblica;
- risulta, in particolare, necessaria l'adozione in via precauzionale di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela degli interessi pubblici della preservazione della cautela e salute collettiva, i quali non potrebbero essere protetti in modo adeguato ricorrendo ad interventi ordinari;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adozione di provvedimenti atti a garantire la sicurezza pubblica;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto, in particolare:

- l'articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili, afferenti ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- l'articolo 54 comma 4 del medesimo d.lgs 267/2000 il quale statuisce che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

- *Il Sindaco* -

ORDINA

Il divieto assoluto di accedere al costone di roccia di cui trattasi;

La presente ordinanza sarà vigente fino a sua revoca;

Di autorizzare il passaggio alle forze dell'ordine, ai mezzi di soccorso ed ai mezzi necessari all'esecuzione di manutenzioni ordinarie e straordinarie su infrastrutture pubbliche;

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, per quanto previsto dai co. 1 e 1bis, art. 7bis, d.lgs. 267/2000, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

Gli importi di sanzione dovranno essere corrisposti sul conto corrente bancario del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, codice Iban IT 40 J 05424 04297000050167900, ovvero sul c.c.p. 13580659.

DISPONE

che l'ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l'affissione di un cartello nei pressi della roccia medesima.

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

Ente Parco Nazionale della Majella;

Prefettura di Pescara;

Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC Sant'Eufemia a Maiella;

Carabinieri Comando Stazione Caramanico a Terme;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

Sant'Eufemia a Maiella, li 26.08.2000



IL SINDACO
dott. Francesco Crivelli